



Ministero della Salute
UFFICIO LEGISLATIVO

CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE IX TRASPORTI

27 MARZO 2012, ORE 14.00

LIBERA AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA SALUTE SUL DDL AC 4662 RECANTE
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA

Premessa

La tematica della sicurezza nella circolazione stradale riveste per il Ministero della salute una significativa rilevanza, in considerazione dell'impatto diretto sulla salute pubblica; pertanto ritengo opportuno e condivisibile la necessità di procedere con un intervento normativo di delega che consenta al Governo di adottare, nel rispetto dei criteri di delega e in linea con gli obiettivi fissati in sede UE, un decreto legislativo volto ad integrare e revisionare in modo sistematico le norme vigenti, al fine garantire misure adeguate per la prevenzione e riduzione del numero degli incidenti stradali.

Nel merito

Per i profili di interesse per il Ministero della salute, in via preliminare e in considerazione della rilevanza e delicatezza della tematica in esame, sottopongo alle valutazioni di questa Commissione l'opportunità di prevedere tra i Ministri concertanti, per l'adozione del decreto legislativo di cui all'art.1 della proposta normativa in esame, anche il Ministro della salute.

Nello spirito di massima collaborazione e interesse per la materia in esame, espongo di seguito alcune valutazioni che, se condivise, possono contribuire a migliorare il testo della proposta di legge.

In primo luogo, ritengo importante, che si consolidi il principio per cui le sanzioni previste nel progetto in esame, possano essere viste sia come strumento di educazione sociale che come misura adeguata per rafforzare la prevenzione, necessaria per la sicurezza stradale, e non solo come il potenziamento delle misure di deterrenza e di punizione.

A tale fine ritengo necessario che all'atto dell'esercizio della delega, fatta salva la competenza primaria del Ministero della giustizia, le sanzioni siano calibrate e ponderate in ragione del livello del rischio e tenendo in considerazione la frequenza e la gravità degli incidenti stradali.

Sottopongo all'attenzione di questa Commissione, inoltre, l'opportunità di avviare un approfondimento circa la coerenza della disposizione di cui all'art.2, comma 2, lett.c), num.1, che prevede l'introduzione di una autonoma fattispecie di reato, definita "omicidio stradale" configurabile quando un conducente commette omicidio guidando in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o per altre sostanze stupefacenti, e la disposizione di cui al num.4, dello stesso comma e lettera, che disciplina la fattispecie di sanzioni di "omicidio colposo" per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico non superiore a 1,5 grammi per litro o per altre sostanze stupefacenti: (l'elemento discriminante, per configurare la diversa natura di reato, appare essere il diverso livello di alcolemia riscontrabile, fermo restando che da entrambi i comportamenti consegue un incidente mortale).

Segnalo altresì, l'opportunità di integrazione delle norme in esame mediante la previsione di fattispecie relative ad altre violazioni gravi del codice della strada (es. eccesso di velocità, sorpasso in curva, guida contromano).

Auspicio, inoltre, che all'atto della costituzione di nuove Commissioni mediche per il rinnovo della patente di guida (num.5, lett.i) siano rispettati gli standard qualitativi e quantitativi sul territorio nazionale (bacino di utenza, idoneità dei locali, strumentazione adeguata, qualificazione professionale dei componenti e dei presidenti, facilitazione dell'accesso per i disabili).

Quanto all'integrazione (num. 5 lett.l) del Comitato tecnico di cui all'art. 119 del Codice della strada con figure mediche, al fine di adottare linee guida per uniformare l'operato delle commissioni mediche locali, rilevo che la previsione normativa sembra non tenere conto delle funzioni che il legislatore ha già assegnato a tale Comitato, istituito per fornire informazioni sul progresso tecnico-scientifico, con riflessi sulla guida da parte dei mutilati e minorati fisici. Si ritiene opportuno invece, nel rispetto delle funzioni istituzionali del Ministero della salute, che le linee guida in questione siano adottate dal Ministero della salute, cui verrà attribuita anche la successiva fase di monitoraggio dell'attività delle commissioni mediche locali.

16.3.2012

GR